

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE**

C.I.G. N. B1CC4D152B

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito ATS), con sede legale nel
Comune di BERGAMO in via GALLICCIOLLI n. 4, CF 04114400163 / P.IVA
04114400163, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. MASSIMO
GIUPPONI nato a BERGAMO il 13.05.1964, domiciliato per la carica presso la sede
della ATS

e

il soggetto gestore VIVISOL S.R.L., con sede legale nel Comune di MONZA in via
BORGAZZI n. 27, codice fiscale 05903120631 partita IVA 02422300968, nella
persona del sig. FUMAGALLI GIULIO ROMARIO nato a CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) il
11/11/1964 codice fiscale FMGGLI64S11B509V, in qualità di legale rappresentante
od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e
uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di
contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario
nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia
pubbliche che private;

- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e
socio sanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e

	in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS	
	competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti	
	analoghi a quelli previsti per le ASST;	
	- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è	
	condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo	
	sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	
	erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base	
	del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla	
	definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle	
	prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi	
	contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è	
	subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle	
	sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla	
	Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;	
	- il soggetto gestore delle seguenti Unità d'Offerta:	
	- C-DOM VIVISOL S.R.L. con sede operativa in SERIATE CUDES 325092066;	
	- UCP-DOM VIVISOL S.R.L. con sede operativa in MELZO, CUDES 325031003;	
	accreditate secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale	
	delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati	
	nell'allegata scheda di budget di cui all'art. 4;	
	- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata	
	all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non	
	sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa	
	antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli	
	indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati	

	all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;	
	- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore	
	di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi	
	relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine,	
	l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al	
	soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di	
	sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del	
	pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. n.	
	36/2023;	
	- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari;	
	- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve	
	trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47	
	D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati	
	all'art. 94 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze	
	penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1	
	e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a	
	carico degli stessi;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto	
	trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione	
	sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione	
	legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed	
	inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della	
	solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel	
	rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par.	

	10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;	
	- il soggetto gestore di Unità d’Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80	
	posti letto, o di Unità d’Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva	
	in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo	
	Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito	
	dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono	
	riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai	
	principi enunciati nel codice stesso.	
	Un sintetico estratto della relazione annuale dell’organismo di vigilanza, previsto dal	
	d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta	
	applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità deve essere	
	inviato all’ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;	
	- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario	
	Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a	
	contratto secondo il budget assegnato di cui all’Allegato A, tenuto comunque conto	
	delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d’Offerta.	
	si conviene e si stipula quanto segue.	
	Articolo 1 Oggetto del contratto	
	1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta si impegna a somministrare le relative	
	prestazioni sociosanitarie secondo l’assetto organizzativo accreditato per il quale la	
	struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con	
	oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi	
	di cui all’art. 4 così come specificati nell’allegato A al presente contratto.	
	2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del	
	servizio nel corso dell’intero anno, programmando l’attività ed adeguando la	

capacità produttiva al budget assegnato.

3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.

4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri, in applicazione della DGR X/2569/2014.

5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto

	si impegna a:	
	a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e	
	l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione	
	Lombardia;	
	b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali	
	definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;	
	c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità,	
	appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso	
	personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in	
	situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;	
	d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della	
	documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica,	
	registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella	
	documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di	
	codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in	
	materia;	
	e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la	
	sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi	
	con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al	
	monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e	
	così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere	
	riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del	
	FSR per la specifica Unità d'Offerta;	
	f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa,	
	coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto	

	delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;	
	g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o,	
	nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della	
	presa in carico;	
	h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni	
	psicofisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del	
	tutore o dell'amministratore di sostegno;	
	i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare	
	la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza	
	praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;	
	l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in	
	modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di	
	chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede	
	l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni,	
	nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere	
	all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;	
	m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e	
	procedure preliminari all'ingresso nella struttura.	
	n) applicare con partecipazioni a carico dell'utente coerenti con quanto previsto	
	dalla DGR XII/1513/2023 e dai relativi aggiornamenti (per le Udo interessate), in	
	ogni caso procedendo, in ipotesi di incremento della retta in corso d'anno, a	
	trasmettere all'ATS di ubicazione della struttura l'attestazione che l'incremento	
	operato è allineato ai limiti previsti dalla DGR XII/1513/ 2023 e dei relativi eventuali	
	aggiornamenti;	
	2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo	

	previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della	
	prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i	
	requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi	
	di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di	
	pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e	
	alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.	
	3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L.	
	190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti	
	di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con	
	gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi	
	professionali a qualsivoglia titolo.	
	4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità	
	d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità	
	dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al	
	perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:	
	a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di	
	un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà	
	stipulare un nuovo contratto;	
	b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita	
	clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al	
	comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura	
	dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle	
	unità d'offerta sociosanitarie accreditate;	
	c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci	

sino al perfezionamento della voltura.

5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:

a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.

2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:

a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza

	previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace	
	e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;	
	b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed	
	inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della	
	solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e	
	l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;	
	c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs.	
	36/2023.	
	3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della	
	dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione,	
	da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS	
	provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal	
	ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo	
	mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle	
	relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.	
	4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini	
	indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di	
	chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati	
	comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo	
	termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a	
	quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di	
	sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla	
	risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la	
	continuità assistenziale degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente	

esclude la remunerazione a carico del SSR.

5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.

6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.

7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato A, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella "scheda di budget" di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche ridefinite con atto della Direzione Generale competente.

Per le unità di offerta residenziali il budget comprende altresì il riconoscimento della tariffa aggiuntiva per gli ospiti che dovessero risultare positivi sulla base delle rendicontazioni per assistito.

2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le

	prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non	
	costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la	
	trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti	
	in regime di SSR.	
	3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti	
	residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e	
	regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti ¹ .	
	Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli	
	stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti	
	lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la	
	specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori	
	riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a	
	cittadini non residenti in Regione Lombardia. Per gli utenti residenti in altre Regioni,	
	le Regioni/ASL di residenza, responsabili dei Lea per gli assistiti in questione, in base	
	alle disposizioni in materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in	
	carico ai fini anche del riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota	
	SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.	
	Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti	
	1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle	
	disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai	
	nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.	
	2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto	
	gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base	
	dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con	
	verifica da parte dell'ATS. Qualora, a seguito della definizione del riconosciuto	
	¹ Non si applica per SMI e Consulori Familiari	

annuale, dovesse rilevarsi un saldo negativo, l'Ente gestore provvede a regolarizzare

la posizione contabile entro 90 giorni dalla richiesta della ATS.

3. L'ATS eroga acconti mensili pari al 95 % di 1/12 dell'importo del budget, considerando per i primi quattro mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente, aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.

- Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre vengono rideterminati in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a congruare l'eventuale differenza negativa sulle mensilità già erogate.

- Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo congruamenti".

4. L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.

5. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.

6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

	7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei	
	controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del	
	presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a	
	prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero	
	non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e	
	sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.	
	8. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di	
	qualsiasi onere fiscale.	
	Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli	
	accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in	
	tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di	
	cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.	
	2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli	
	obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.	
	3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare,	
	nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità	
	del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e	
	morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme	
	vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle	
	acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.	
	Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto	
	1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in	
	assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento	
	contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il	

pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.

2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12

	mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la	
	continuità assistenziale.	
	6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non	
	produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.	
	7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei	
	reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante	
	del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della	
	condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta	
	dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.	
	8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del	
	contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa	
	antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.	
	9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.	
	10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore,	
	di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.	
	Articolo 8 Clausola di manleva	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi	
	danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza	
	nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da	
	eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di	
	fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo	
	di euro 2.000.000 per sinistro.	
	Articolo 9 Clausola di salvaguardia	
	1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il	
	contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di	

finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2024 – 31/12/2024) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore

	di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità	
	imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;	
	b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori,	
	ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o	
	documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano,	
	comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né	
	vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto	
	del presente contratto;	
	c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
	risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
	dovesse venire a conoscenza;	
	d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la	
	revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare	
	violazioni di dati personali ai sensi dell'artt. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
	sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
	prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
	accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non	
	conforme alle finalità della raccolta.	
	4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:	
	a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante	
	un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione	
	libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati	

	personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ; b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE; c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
	Art. 12 Imposta di bollo	
	1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.	
	Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento	
	1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. 2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato. 3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.	

	4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di	
	carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il	
	soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al	
	comma 3.	
	5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid	
	19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso	
	forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e	
	accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate	
	per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del	
	quadro epidemiologico.	
	Art. 14 Foro competente	
	1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è	
	competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano	
	espressamente le seguenti clausole:	
	art. 4, comma 2	
	art. 8 Clausola di manleva	
	art. 9 Clausola di salvaguardia	
	Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.	
	Bergamo, 30/05/2024	
	il Direttore Generale	il Legale Rappresentante
	ATS Bergamo	Vivisol S.r.l.
	Dott. Massimo Giupponi	Avv. Giulio Fumagalli Romario

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO**SCHEMA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO - BUDGET DEFINITIVO****C.I.G.: B1CC4D152B**

CUDES 325092066

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 30/05/2024

Validità dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Riferimenti provvedimento ATS Deliberazione ATS Bergamo n. 435 del 30/05/2024

STRUTTURA

Tipologia C_DOM

Denominazione VIVISOL SRL

ENTE GESTORE

Denominazione sociale VIVISOL S.R.L.

Comune sede legale MONZA

Legale rappresentante
(od altro soggetto munito di
rappresentanza legale) GIULIO FUMAGALLI ROMARIO

Codice fiscale 05903120631

Partita IVA 02422300968

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati -----

A contratto -----

BUDGET DI PRODUZIONE

complessivo contrattato 50.676,00

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Bergamo, 30/05/2024

ATS BERGAMOIl Direttore Generale
Dott. MASSIMO GIUPPONI**VIVISOL S.R.L.**Il Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)
Avv. GIULIO FUMAGALLI ROMARIO

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

SCHEMA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO - BUDGET DEFINITIVO

C.I.G.: B1CC4D152B

CUDES UOCP

CUDES UOCP livello domiciliare

CUDES UOCP livello residenziale

CUDES UOCP livello day hospital

CUDES UCP-DOM

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal al

Riferimenti provvedimento ATS

STRUTTURA

Tipologia

Denominazione

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale rappresentante
(o altro soggetto munito di
rappresentanza legale)

Codice fiscale Partita IVA

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati A contratto

BUDGET DI PRODUZIONE

complessivo contrattato	14.554,00
di cui attività residenziale	0,00
di cui attività domiciliare	14.554,00

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Bergamo, 30/05/2024

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Il Direttore Generale
Dott. MASSIMO GIUPPONI

VIVISOL S.R.L.

Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)
Avv. GIULIO FUMAGALLI ROMARIO

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

ENTE GESTORE UNICO VIVISOL S.R.L con sede legale nel Comune di MONZA in via BORGAZZI, 27 C.F. 05903120631 e P.IVA 02422300968, nella persona della sig. FUMAGALLI GIULIO ROMARIO nato a CAMPIGLIO MARITTIMA il 11/11/1964 C.F. FMGGLI64S11B509V, in qualità di legale rappresentante.

**SCHEDA BUDGET DI RIEPILOGO TRASVERSALE ALLE DIVERSE UDO A CONTRATTO
RIENTRANTI NELLA DOMANDA DI ENTE UNICO**

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 30/05/2024

VALIDITA': dal 1/1/2024 al 31/12/2024

TIPOLOGIA DI UDO**	CUDES	BUDGET DI PRODUZIONE*
C-DOM	325092066	50.676,00
CP-DOM	325031003	14.554,00
		Totale 65.230,00

*indicare gli importi delle singole schede budget

**Incluse:

- RSA Aperta se erogata su CUDES facente parte dell’Ente Unico
- Assistenza residenziale postacuta se erogata su posti accreditati/sospesi dal contratto in strutture facenti parte dell’Ente Unico

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

ATS Bergamo

VIVISOL S.R.L

Il Direttore Generale (o suo delegato)

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Dott. Massimo Giupponi

Sig. Giulio Romario Fumagalli